



Dettaglio Ordinanza dei Settori

[Home](#)

Dati generali dell'atto

PG (Nr. / Anno)	170554/ 2020
Unità di riferimento	Area Welfare e Promozione del benessere della comunità
Data sottoscrizione	04/mag/2020
Oggetto	MISURE URGENTI PER LA RIAPERTURA DEI CIMITERI CITTADINI CERTOSA E BORGO PANIGALE IN RELAZIONE ALL' EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19.
Data di termine validità	16/05/20

Testo dell'atto

IL SINDACO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione EmiliaRomagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n.664 del 18 aprile 2020. Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti inoltre:

il parere dell'Istituto Superiore di Sanità "Indicazioni ad interim per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus sars-cov-2" versione del 31 marzo 2020;
la Circolare del Ministero della salute; Direz. Gen. Prev. Sanit., Ufficio 4, n. 12302 dell'8 aprile 2020;
il Parere del Ministero dell'Interno del 30 aprile 2020 sulle cerimonie funebri;

Considerato che:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna è Autorità territoriale di Protezione Civile;
- le Regioni ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b) del decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 sono titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;
- l'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro costituisce parte essenziale delle attività finalizzate al superamento dell'emergenza e si connota come attività di protezione civile;

Visto l'articolo 117, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ss.mm.ii, in base al quale le regioni sono abilitate ad adottare provvedimenti d'urgenza in materia sanitaria;

Visto l'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Presidente della Giunta regionale e in forza del quale il Presidente medesimo è considerato autorità sanitaria regionale;

Richiamati, tra gli altri, i Decreti della Regione Emilia Romagna:

n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";

n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";

n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";

Vista da ultimo l'ordinanza regionale Emilia Romagna del 30 aprile 2020, n. 74 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19" con la quale al punto 4 viene specificato che:

4. È consentita la riapertura dei cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri;.....(omissis).....

Visti inoltre:

la legge 23.12.1978, n. 833;

gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

la L.R. 4.5.1982, n.19;

l'art. 344 del T.U. Leggi Sanitarie (R.D. 27.7.1934, n.1265) e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento comunale d'Igiene per la tutela della salute e dell'ambiente nel testo vigente;

Considerata la necessità di permettere l'ingresso ai cimiteri comunali Certosa e Borgo Panigale sia ai cittadini per l'espletamento delle cerimonie funebri o per visite personali ai propri defunti, sia agli operatori economici che a vario titolo svolgono attività connessa ai cimiteri stessi;

ORDINA

per l'ingresso ai Cimiteri bolognesi di Certosa e Borgo Panigale e per la fruizione dei relativi servizi, l'osservanza delle seguenti disposizioni a far data dal 04-05-2020:

A) Orari di apertura

L'orario di riapertura è definito dalle ore 09:00 alle ore 18:00, dal lunedì alla domenica compresa.

Gli orari di apertura degli uffici sono definiti dalla Società Bologna Servizi Cimiteriali Srl, concessionaria del servizio. A tal proposito, al fine di garantire la gestione in regime di compartimentazione del personale della Società, gli Uffici di Borgo Panigale resteranno chiusi al pubblico. I relativi servizi verranno erogati dagli Uffici di Certosa.

B) Modalità di accesso

1. Obbligo di utilizzo delle mascherine

In funzione della presenza all'interno dei cimiteri di corsie che potrebbero non garantire il distanziamento di un metro, l'accesso ai cimiteri bolognesi è consentito solo con mascherina.

Analogamente, l'eventuale accesso agli Uffici Cimiteriali, in quanto locali aperti al pubblico, è consentito solo con mascherina.

2. Cerimonie funebri, luoghi permessi e modalità di svolgimento

All'interno del cimitero della Certosa, oltre che in Chiesa Certosa (culto cattolico) sarà possibile svolgere cerimonie funebri laiche e religiose, ovviamente di qualsivoglia culto, nel piazzale antistante la Chiesa Certosa, in zona definita da pianta allegata, coerentemente con quanto previsto dal DPCM 26 aprile 2020, come chiarito da recente circolare del Ministero dell'Interno.

Il piazzale antistante la Chiesa Certosa adibito a luogo di svolgimento delle Cerimonie funebri sarà isolato tramite idonee transenne dal resto della struttura cimiteriale, in modo che per gli utenti sia impedito il passaggio dall'area cortiliva ad altre aree cimiteriali.

All'interno del cimitero di Borgo Panigale, sarà possibile svolgere cerimonie laiche nell'area antistante la Camera Mortuaria. Alle cerimonie è consentita la partecipazione massima di quindici persone, che dovranno indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro. Occorre che al termine della cerimonia i partecipanti si allontanino quanto prima dal luogo della celebrazione, evitando la formazione di assembramenti ovvero di cortei di accompagnamento al trasporto del feretro.

3. Gestione del commiato presso il DOS/Obitorio

Presso il DOS/Obitorio non è consentita l'effettuazione di cerimonie funebri, che sarà invece possibile effettuare secondo le modalità previste dal paragrafo precedente. Sarà possibile invece l'accesso scaglionato di massimo due congiunti per ognuno dei defunti in attesa di trasporto funebre, al fine di porgere l'ultimo saluto. I congiunti dovranno indossare protezioni delle vie respiratorie e rispettare rigorosamente la distanza interpersonale di almeno un metro.

4. Uso della sala dei riti presso il Crematorio di Borgo Panigale

La sala dei riti presso il Crematorio di Borgo Panigale resterà chiusa fino a diversa disposizione

5. Orari dei servizi funebri

Gli orari dei servizi funebri non subiranno variazioni rispetto a quanto già definito in precedenti ordinanze.

6. Accesso degli utenti ai cimiteri cittadini

Nel Cimitero della Certosa sarà consentito l'accesso attraverso l'ingresso c.d Piangoloni, l'ingresso Campo 1971, l'ingresso del Ghisello (Campo 1948). L'ingresso principale ('Chiesa Certosa') sarà transennato in modo da separare l'accesso dei cortei funebri, che potranno raggiungere l'area antistante la Chiesa Certosa, dall'accesso dei visitatori, che potranno dirigersi verso la parte monumentale del cimitero o verso il Campo Nuovo, senza interferire con le cerimonie in atto (Allegato Certosa). L'accesso al Cimitero di Borgo Panigale sarà possibile attraverso l'ingresso utilizzato fino alla recente chiusura (Allegato Borgo).

Tutti gli ingressi identificati dovranno essere suddivisi tramite transenne in modo da indicare la separazione del varco d'ingresso dal varco d'uscita.

Gli utenti con disabilità potranno contattare Bologna Servizi Cimiteriali Srl per ottenere l'ausilio necessario che permetta la visita ai propri defunti.

7. Accesso degli operatori economici ai cimiteri cittadini

Gli operatori economici che svolgono attività nell'ambito dei cimiteri su mandato dei familiari, seguiranno le regole di accesso individuate per gli utenti, qualora non abbiano necessità di accedere con mezzi meccanici. Nel caso di necessità di ingresso con mezzi meccanici, invece, occorrerà comunicare l'ingresso a Bologna Servizi Cimiteriali Srl, che fornirà le opportune indicazioni al riguardo, in modo che per quanto possibile siano evitate situazioni di concentrazione di persone nella medesima zona cimiteriale e che, nel caso gli operatori economici abbiano necessità di transitare per il cortile antistante la Chiesa Certosa, tale transito avvenga in momenti nei quali non sono previste cerimonie.

8. Ripresa delle attività cimiteriali finora sospese e/o sottoposte a regime di riduzione

In considerazione della riapertura dei cimiteri, Bologna Cimiteriali Srl riprenderà le attività cimiteriali finora sospese e/o sottoposte a regime di riduzione, con l'ovvia specificazione che siano gestite definendo regole che limitino all'essenziale la presenza di utenti che assistano alle operazioni medesime.

AVVERTE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'irrogazione delle sanzioni provvedano, per quanto di competenza, il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti.

Allegati

Nome file

allegato ordinanza Borgo.pdf

allegato ordinanza Certosa.pdf

F.TO IL SINDACO
Virginio Merola

[Home]